

COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI
Provincia di CREMONA



ALLEGATO

ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 DEL 29.09.04

REGOLAMENTO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

Il Sindaco

Mari Giovanni



Il Segretario Comunale

Sagona Luca



Art. 1

Il presente regolamento si applica per l'utilizzo dei seguenti impianti sportivi comunali:

- PALESTRA COMUNALE
- CAMPO DA TENNIS E CALCETTO

Art.2

Le società ed i gruppi, i cittadini, gli istruttori e gli insegnanti delle scuole presenti nel Comune, autorizzati all'uso degli impianti sportivi comunali, devono garantire la presenza di un proprio responsabile, o di chi ne fa le veci, durante gli allenamenti, le competizioni sportive e le ore di lezione.

Le competizioni sportive devono essere autorizzate dalle autorità sportive e civili ai sensi di legge.

Il nome del responsabile, o di chi ne fa le veci, dovrà essere indicato nella richiesta di utilizzo indirizzata all'Amministrazione Comunale.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi dovranno essere presentate prima della data di utilizzo. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per una migliore gestione degli impianti sportivi.

Art. 3

Le iniziative amatoriali sportive, sociali e culturali, autorizzate dall'Amministrazione Comunale, dovranno svolgersi sotto la responsabilità civile e penale dei promotori stessi.

Art. 4

Il Comune non risponde per eventuali danni o furti relativi a materiale ed attrezzature di proprietà degli utenti depositati o dimenticati nelle sedi degli impianti.

Art. 5

Alla pulizia degli impianti provvede di norma, salvo eventuali diversi accordi, il Comune con ogni onere a suo carico.

Le spese di gestione relative ad acqua, luce e gas sono a carico del Comune.

Il Comune si impegna ad effettuare ogni lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria necessario per garantire l'efficienza degli impianti di cui al presente regolamento e la relativa agibilità in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, fatti salvi diversi accordi e convenzioni.

Art. 6

Le società ed i gruppi sportivi nonché gli altri soggetti autorizzati all'uso degli impianti sono tenuti a rimborsare eventuali danni arrecati alle strutture.

I cittadini che nell'utilizzo delle strutture arrecassero danni sono tenuti a rimborsare al Comune i relativi costi di riparazione.

Saranno altresì applicate sanzioni amministrative nei confronti di chi si rende responsabile di atti vandalici, di chi fa uso improprio delle strutture o delle attrezzature esistenti danneggiandole.

Art. 7

Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe dovute per l'uso degli impianti vanno corrisposte in misura pari all'utilizzo degli impianti sportivi concessi in relazione alle richieste effettuate (orari prenotati). Gli utilizzi oltre i limiti concessi saranno soggetti anch'essi alle tariffe in vigore.

Le tariffe potranno essere differenziate e quantificate in modo da privilegiare l'utilizzo degli impianti per le attività formative di base rispetto alle attività agonistiche.

Art. 8

E' vietata alle società e gruppi sportivi, cittadini, istruttori ed Enti culturali ogni forma di vendita di qualunque genere all'interno delle strutture di cui

sopra, a meno che non intervengano apposite convenzioni od autorizzazioni con il Comune e che le stesse non siano deliberate ed approvate nelle forme di legge.

Art. 9

Le società, i gruppi sportivi, gli istruttori ed insegnanti, i cittadini che intendono usufruire di qualsiasi impianto sito nel Comune di Paderno Ponchielli in via continuativa, devono inoltrare espressa richiesta scritta all'Amministrazione Comunale.

Ogni società entro il 20 Agosto di ogni anno è tenuta a presentare una richiesta di utilizzo degli impianti sportivi in base alle attività che intende svolgere.

L'Amministrazione Comunale, esaminate le richieste, convocherà le società richiedenti per la stesura del calendario degli orari e dei turni; l'ordine di presentazione delle richieste pervenute entro la data di cui sopra, non potrà costituire in alcun caso titolo preferenziale per l'utilizzo delle strutture.

Art. 10

Le manifestazioni che non rientrano nelle attività sportive (quali concerti, manifestazioni teatrali o culturali a titolo esemplificativo e non esaustivo), saranno ammesse compatibilmente con l'attività sportiva, previa richiesta scritta all'Amministrazione Comunale.

Tali attività non sportive saranno prese in considerazione previo opportune garanzie che non rechino danno alcuno alle strutture esistenti con particolare attenzione ai campi di gioco.

L'Amministrazione Comunale potrà fissare di volta in volta le cauzioni, le garanzie da prestare e le condizioni di utilizzo da parte dei richiedenti.

Art. 11

Le società ed i gruppi sportivi, i cittadini, gli enti culturali, gli istruttori e gli insegnanti autorizzati all'uso degli impianti sportivi devono segnalare immediatamente all'ente gestore prima, durante o dopo l'utilizzo eventuali guasti o danni rilevati o causati alle strutture.

La mancata comunicazione potrà essere motivo di attribuzione di responsabilità verso l'ultimo fruitore che non ha segnalato il difetto.

Art. 12

Le società ed i gruppi sportivi, i cittadini, gli enti culturali, gli istruttori e gli insegnanti autorizzati all'uso degli impianti devono attenersi al presente regolamento ed alle norme di legge che disciplinano l'esercizio delle attività agonistiche e culturali.

I soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono tenuti altresì ad osservare eventuali disposizioni diramate dall'Amministrazione Comunale. Le necessità di utilizzo degli impianti da parte dell'Amministrazione Comunale sono prioritarie rispetto all'utilizzo dei privati.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL CAMPO TENNIS/CALCETTO

Art. 13

L'accesso al campo da tennis/calcetto e relativi servizi è consentito tutti i giorni della settimana dalle ore 8 alle ore 23 per tutta la stagione all'aperto. La stagione all'aperto comincia il giorno 01 Marzo e si conclude il giorno 31 Ottobre di ogni anno.

Art. 14

L'accesso ai campi è consentito esclusivamente con la dotazione delle scarpe da ginnastica, da indossare pulite al momento di entrare nel campo da gioco.

Art. 15

Le ore di utilizzo del campo da tennis e calcetto dovranno essere pagate contestualmente alla loro effettuazione (immediatamente prima o immediatamente dopo).

Nel caso di pioggia o di manifestazioni atmosferiche proibitive gli utenti che non possono usufruire per tali ragioni delle ore prenotate, possono richiedere la prenotazione senza ulteriore spesa di un numero di ore pari a quelle non usufruite.

Le ore prenotate e pagate ma non usufruite per ragioni diverse da quelle sopra previste non saranno rimborsate.

Art. 16

Ciascun utilizzatore dovrà ritirare le chiavi per l'apertura del campo da gioco e riportarle al termine del periodo di utilizzo presso il locale autorizzato dall'Amministrazione Comunale alla gestione delle chiavi.

In questa occasione si dovrà altresì provvedere al pagamento della tariffa per le ore prenotate.

Si fa divieto agli utilizzatori di duplicare le chiavi di accesso al campo da gioco.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA PALESTRA POLIVALENTE

Art. 17

La palestra polivalente è utilizzata prevalentemente per attività agonistica e scolastica .

Potrà essere altresì utilizzata, previo parere dell'Amministrazione Comunale, per attività amatoriali, culturali, sociali e politiche, purchè tali attività non arrechino pregiudizio alla struttura.

Art. 18

L'accesso alla palestra è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 23 salvo il periodo di chiusura stabilito tra il 15 Giugno ed il 20 Agosto di ogni anno.

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di modificare gli orari di utilizzo degli impianti in relazione alle esigenze delle attività.

Art. 19

Gli utilizzatori occasionali e non continuativi della palestra, potranno accedervi rispettando le condizioni previste dal precedente art. 16.

E' vietato l'uso della palestra ad individui singoli e per utilizzi diversi da quelli inerenti la pratica sportiva agonistica o amatoriale salvo quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni generali e dall'art 17 che precede.

Art. 20

Durante l'utilizzo della palestra, la porta esterna di accesso al campo dovrà restare aperta al fine di consentire all'Amministrazione Comunale o al personale da questa appositamente autorizzato, eventuali controlli circa il corretto utilizzo della struttura.

Art. 21

E' vietato introdurre in palestra animali di qualsiasi specie.

Art. 22

I fanciulli di età inferiore ai 14 anni, potranno accedere alla palestra solo se accompagnati da persona adulta.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile del comportamento dei minori.

Art.23

L'accesso al campo da gioco durante le gare, gli allenamenti e le attività amatoriali è consentito esclusivamente con le scarpe regolamentari, da indossare al momento di entrare nel campo da gioco e negli appositi spogliatoi.

Art.24

E' consentito l'accesso e l'uso degli spogliatoi della palestra alle società, gruppi sportivi e cittadini che praticano sport presso le altre strutture comunali o parrocchiali previa autorizzazione della Amministrazione Comunale e dietro pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale come previsto dall'art. 7 che precede.

In ogni caso l'accesso agli spogliatoi deve avvenire compatibilmente e subordinatamente ad eventuali utilizzi della palestra e avendo cura di togliere le scarpe sporche prima di accedere alla palestra.

Art.25

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge l'atto deliberativo consigliare della sua adozione.